

TRIBUNALE DI FERRARA

UFFICIO DEL GIUDICE DEI FALLIMENTI E DELLE PROCEDURE CONCORDATARIE

Circolare n. 7 del 2016

A tutti i curatori e commissari e liquidatori giudiziali

OGGETTO: chiarimenti sul deposito di copia di cortesia cartacea di ogni atto/istanza e sul ricorso a ausiliari, consulenti, coadiutori, legali

Come prevedibile e normale la prima e immediata applicazione delle nuove direttive impartite da questo GD non hanno avuto adempimento omogeneo e corretto.

Deposito di copia cartacea di ogni istanza o atto o richiesta: il deposito e' chiesto al fine di avere un riscontro della presentazione della istanza/comunicazione. Cio' in quanto decine e decine sono le comunicazioni e le istanze piu' varie al GD e la loro verifica solo a mezzo pct puo' portare a bypassarne involontariamente qualcuna.

Quindi NON e' necessario depositare tutti gli allegati alla istanza, ma solo la istanza o comunicazione stessa.

Quanto alla bozza del provvedimento esso viene richiesto non per avere suggerimenti circa la natura del provvedimento da adottare, ma per accelerare la procedura di redazione del provvedimento specie quando esso sia seriale e quasi di contenuto obbligato: esaminare la richiesta in pct, predisporre il provvedimento in pct, depositarlo in pct necessita circa di 5 minuti per istanza (anche una semplice autorizzazione a un prelievo o pagamento periodico).

Se invece il curatore vorra' allegare in calce alla istanza/comunicazione anche il provvedimento del GD, eventualmente lasciando in bianco le parti su cui il GD deve esercitare potere decisionale (ad esempio importo della liquidazione dell'ausiliario) la procedura sara' estremamente piu' veloce.

Naturalmente la predisposizione di un provvedimento da parte del curatore non impedisce al GD di adottare uno diverso ed autonomo, specie in caso di fattispecie non di routine.

Puo' sembrare ovvio che il provvedimento non debba recare "bozza" nella intestazione, ma non lo e' visto che alcuni curatori cosi' lo hanno redatto...

Ricorso a coadiutori e ausiliari e legali: si ricorda che il curatore, in procedure standard dalla media o contenuta complessita' (come la maggior parte di quelle pendenti presso questo Tribunale) nel momento in cui accetta, generalmente dopo averla sollecitata, la nomina a curatore, deve possedere la generalita' delle competenze necessarie a svolgere in maniera autonoma il proprio incarico.

Diversamente deve rinunciare all'incarico.

In procedure di media o normale difficoltà il curatore deve quindi essere in grado di provvedere agli adempimenti fiscali in autonomia,

ad effettuare da solo il vaglio della opportunità di procedere al recupero dei crediti previa verifica della capienza dei debitori e della certezza del credito,

a verificare in autonomia i presupposti per azioni risarcitorie o di responsabilità'.

Il ricorso a coadiutori è ammesso solo in caso di competenze non appartenenti alle professionalità del curatore (ad esempio perizia di stima immobiliare o mobiliare), o in caso di procedure o adempimento di particolare complessità'.

Si rammenta infatti che del compenso a ausiliari e coadiutori il Tribunale deve tenere conto al fine di commisurare il compenso del curatore: prova questa del fatto che il coadiutore svolge attività propria del curatore.

Quindi in sede di rendiconto il curatore verrà espressamente invitato a precisare quali e quanti compensi siano stati erogati a coadiutori e legali della procedura.

Ovvia la considerazione circa il fatto che aumentare la pleora di spese in prededuzione non può che compromettere la già difficile prospettiva di soddisfazione dei creditori concorsuali.

Inoltre si rammenta che con ogni coadiutore dovrà essere stipulato prima del conferimento incarico apposito preventivo di compenso che tenga conto della natura dell'incarico, della eventuale serialità dello stesso, dell'esito della causa e che deroghi alle soglie tariffarie.

A tale scopo verrà nei mesi prossimi redatta circolare relativa al conferimento di incarichi ai legali ed alla liquidazione dei compensi ai coadiutori e legali.

A mera esemplificazione si fa presente che in questi giorni questo GD ha autorizzato a transigere, prima della proposizione della lite, una azione di responsabilità consentendo alla erogazione alla procedura di una somma di circa 6mila euro ma avendo il curatore sostenuto una spesa apprezzabile per conferire ad altro professionista un incarico per valutare preliminarmente la convenienza e la fondatezza della pretesa: è auspicabile che ciò non accada in futuro. Il curatore deve, nelle procedure di normale complessità', di affrontare in autonomia tali scelte.

Attesa la totale disomogeneità riscontrata sui punti in commento si raccomanda la massima attenzione al rispetto delle precedenti precisazioni.

Si comunichi via pec ai curatori e si depositi in copia in Cancelleria.

Ferrara 26.1.16

Il Giudice delegato

Anna Ghedini